



CITTA' DI MONTICHIARI  
Provincia di Brescia

Adunanza ordinaria  
1^ convocazione  
seduta pubblica

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**ORIGINALE**

**N° 17 del 25/07/2017**

**OGGETTO: APPLICAZIONE LEGGE REGIONALE 10 MARZO 2017, N. 7 RECUPERO DEI VANI E LOCALI SEMINTERRATI ESISTENTI: ESCLUSIONE ALCUNE PARTI DEL TERRITORIO**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **venticinque** del mese di **luglio** alle ore **20:30**, nella Sala consiliare del palazzo municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Pieranna Civera. Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Comunale dott. Giovanni Massimo Chiari il quale con la collaborazione della dipendente Chiara Tagliani Cat. D3, provvede alla redazione del presente verbale.

All'appello risultano:

n.	Cognome Nome	Presente	n.	Cognome Nome	Presente
1	FRACCARO MARIO	si	10	CHIARI ROBERTA	no
2	MIRTO MATTEO	si	11	ROCCHI FEDERICO FAUSTO	si
3	FERRARI ANGELO	si	12	TIRABOSCHI DAVIDE	si
4	SCALVINI ARTURO	si	13	TOGNI MARCO	si
5	DE MONTE PAMELA	si	14	PEZZAIOLI MARIO	si
6	FACCIO FEDERICA MARINA	si	15	MAZZEI GIOVANNI	si
7	DANZI' GIANPAOLO	si	16	CIVERA PIERANNA	si
8	ORSINI CHIARA	si	17	ROSSI PAOLO	si
9	MARTINO GREGORIO	no			

PRESENTI: 15

ASSENTI: 2

Sono presenti gli Assessori esterni signori: Basilio Rodella, Tomasoni Mauro, Soldini Maria Chiara e Beatrice Morandi.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**OGGETTO: APPLICAZIONE LEGGE REGIONALE 10 MARZO 2017, N. 7 RECUPERO DEI VANI E LOCALI SEMINTERRATI ESISTENTI: ESCLUSIONE ALCUNE PARTI DEL TERRITORIO**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che:

- il Comune di Montichiari è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28 giugno 2013 e pubblicato sul B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n. 52 del 27 dicembre 2013 e pertanto vigente da tale data;
- la recente legge regionale 10 marzo 2017, n. 7 “Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti” (B.U.R.L. 13 marzo 2017, n. 1) con le finalità previste all'Art. 1 (Finalità e presupposti) promuove il recupero dei vani e locali seminterrati ad uso residenziale, terziario o commerciale, con gli obiettivi di incentivare la rigenerazione urbana, contenere il consumo di suolo e favorire l'installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera;
- l'art. 4, comma 1, prevede che entro il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore della Legge i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, *“motivata in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico sanitaria, di difesa del suolo e di rischio idrogeologico in particolare derivante dalle classificazioni P2 e P3 del Piano di gestione Rischio Alluvioni nel bacino del fiume Po (PGRA)”* possono disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle disposizioni della legge;
- l'art. 4 comma 2 L.R. 7/2017 *“i comuni, anche successivamente al termine di cui al comma 1, aggiornano gli ambiti di esclusione a seguito di nuovi eventi alluvionali, nonché a seguito di specifiche analisi di rischio geologico ed idrogeologico locale”*

DATO ATTO che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 13/12/2014 il Comune di Montichiari ha dato avvio al procedimento di revisione al vigente PGT unitamente alla Vas;
- oggi è in fase di aggiornamento sia lo studio geologico che la variante generale allo strumento di governo del territorio (PGT) e a tal fine questa Pubblica Amministrazione ha già affidato uno specifico incarico a professionisti;
- nell'aggiornamento dello studio geologico sarà necessario verificare con precisione le aree di nuova individuazione e le eventuali prescrizioni introdotte dal recente Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel bacino del fiume Po (PGRA);

Vista la relazione tecnica del Settore Urbanistica, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno in questa fase di revisione generale della pianificazione comunale procedere escludendo per ragioni di difesa del suolo e di rischio idrogeologico alcune zone già precisamente individuate e normate alla scala di dettaglio locale dallo Studio Geologico a firma del dott. Pesce costituente parte integrante del PGT vigente;

per la individuazione planimetrica delle zone da escludere rimandare alla *“Carta della Fattibilità per le azioni di piano sull'intero territorio comunale “ in scala 1:5.000*, approvata da questo Ente con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28 giugno 2013, liberamente consultabile sul portale regionale PGTWEB (<https://www.multiplan.servizirl.it/pgtweb>), nella sezione Documenti nel fascicolo “Componente Geologica”

definire con la presente deliberazione che le zone da escludere, dove non sono ammessi piani interrati o seminterrati, nell'applicazione della l.r. 7/2017 sono qui di seguito elencate:

- Sottoclasse 4 C Fascia A del PAI

- Sottoclasse 4 D Fascia di rispetto ad alto grado di tutela del reticolo idrografico principale di competenza Regionale
- Sottoclasse 3 B Areali prossimi all'asta fluviale
- Sottoclasse 3C Fascia C del PAI
- Sottoclasse 3 D Fascia B del PAI
- Sottoclasse 3 G “Lame dei Novagli”, Areale soggetto a notevole escursione verticale della falda freatica
- Sottoclasse 3 H Fascia di rispetto ad alto grado di tutela del reticolo idrografico minore di competenza del Consorzio Chiese
- Sottoclasse 3 I Fascia di rispetto ad alto grado di tutela del reticolo idrografico minore di competenza Comunale;

CONSIDERATO che sono state solo recentemente pubblicate sul BURL S.O. n. 25 del 21/06/2017 la **D.g.r. 19 giugno 2017 n. X/6738 “Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza, ai sensi dell’art. 58 delle norme di attuazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po così come integrate dalla variante adottata in data 7 dicembre 2016 con deliberazione n. 5 dal comitato istituzionale dell’autorità di bacino del Fiume Po”**

di riservarsi di aggiornare successivamente la presente deliberazione dopo la verifica puntuale alla scala di dettaglio locale le nuove aree individuate dal PRGA;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta in esame ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08:2000 n. 267;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta in esame ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla legittimità del provvedimento reso dal Vice Segretario Generale, ai sensi dell'art. 7 comma 7 lett. e) del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

- 1) di escludere alcune zone del territorio comunale individuate alla scala di dettaglio locale dallo Studio Geologico a firma del dott. Pesce nella *“Carta della Fattibilità per le azioni di piano sull'intero territorio comunale “ in scala 1:5.000*, approvata da questo Ente con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28 giugno 2013, definendo con la presente che le zone da escludere, nell'applicazione della l.r. 7/2017 sono qui di seguito elencate:
  - Sottoclasse 4 C Fascia A del PAI
  - Sottoclasse 4 D Fascia di rispetto ad alto grado di tutela del reticolo idrografico principale di competenza Regionale
  - Sottoclasse 3 B Areali prossimi all'asta fluviale
  - Sottoclasse 3C Fascia C del PAI
  - Sottoclasse 3 D Fascia B del PAI
  - Sottoclasse 3 G “Lame dei Novagli”, Areale soggetto a notevole escursione verticale della falda freatica

- Sottoclasse 3 H Fascia di rispetto ad alto grado di tutela del reticolo idrografico minore di competenza del Consorzio Chiese
  - Sottoclasse 3 I Fascia di rispetto ad alto grado di tutela del reticolo idrografico minore di competenza Comunale;
- 2) di riservarsi di aggiornare la presente deliberazione dopo la verifica a livello locale delle aree individuate dal PRGA;
  - 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

APERTASI la discussione il Presidente cede la parola all'Assessore Beatrice Morandi per l'illustrazione dell'argomento in oggetto.

Il Consigliere Togni abbandona l'aula ed i presenti risultano 14.

ULTIMATA la discussione il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di cui all'oggetto che viene approvata con il seguente esito:

PRESENTI: N. 14

Voti favorevoli: N. 14

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Successivamente il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

PRESENTI: N. 14

Voti favorevoli: N. 14

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Il Presidente proclama l'esito delle votazioni e quindi

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERA

- 4) di escludere alcune zone del territorio comunale individuate alla scala di dettaglio locale dallo Studio Geologico a firma del dott. Pesce nella *“Carta della Fattibilità per le azioni di piano sull'intero territorio comunale “ in scala 1:5.000, approvata da questo Ente con la*

deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28 giugno 2013, definendo con la presente che le zone da escludere, nell'applicazione della l.r. 7/2017 sono qui di seguito elencate:

- Sottoclasse 4 C Fascia A del PAI
  - Sottoclasse 4 D Fascia di rispetto ad alto grado di tutela del reticolo idrografico principale di competenza Regionale
  - Sottoclasse 3 B Areali prossimi all'asta fluviale
  - Sottoclasse 3C Fascia C del PAI
  - Sottoclasse 3 D Fascia B del PAI
  - Sottoclasse 3 G "Lame dei Novagli", Areale soggetto a notevole escursione verticale della falda freatica
  - Sottoclasse 3 H Fascia di rispetto ad alto grado di tutela del reticolo idrografico minore di competenza del Consorzio Chiese
  - Sottoclasse 3 I Fascia di rispetto ad alto grado di tutela del reticolo idrografico minore di competenza Comunale;
- 5) di riservarsi di aggiornare la presente deliberazione dopo la verifica a livello locale delle aree individuate dal PRGA;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;



**ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE**

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS N.267/2000  
in merito alla deliberazione avente per oggetto:**

**OGGETTO:** APPLICAZIONE LEGGE REGIONALE 10 MARZO 2017, N. 7 RECUPERO DEI VANI E LOCALI SEMINTERRATI ESISTENTI: ESCLUSIONE ALCUNE PARTI DEL TERRITORIO

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui sopra.

Montichiari, li 25/07/2017



Il Dirigente  
Arch. Alessandro Abeni

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui sopra.

Montichiari, li 25/07/2017



Il Dirigente  
Dott. Giovanni Massimo Chiari

**PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART.7 COMMA 7 LETT. E) DEL VIGENTE  
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.**

Il sottoscritto dott. Giovanni Massimo Chiari Vice Segretario del Comune di Montichiari attesta la legittimità del provvedimento proposto

Montichiari, li 25/07/2017



Il Vice Segretario  
Dott. Giovanni Massimo Chiari





## **Individuazione degli ambiti esclusi dall'applicazione della Legge regionale n. 7/2017**

### **Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti.**

#### ***Campo di applicazione***

Le disposizioni della Legge regionale n. 7/2017 promuovono il recupero ad uso residenziale, terziario o commerciale di vani e locali seminterrati a condizione che gli stessi:

- siano stati legittimamente realizzati (esistenti) alla data del 28/03/2017 di entrata in vigore della Legge 7/2017;
- siano collocati in edifici serviti dalle opere di urbanizzazione primaria;
- riguardino immobili per la cui costruzione sia già stato conseguito il titolo abilitativo edilizio alla data di approvazione della delibera di Consiglio comunale che individua gli ambiti esclusi dall'applicazione della Legge 7/2017;
- riguardo gli immobili realizzati successivamente alla delibera di Consiglio comunale di cui al punto precedente, siano decorsi cinque anni dall'ultimazione dei lavori.

Il recupero è sempre ammesso anche in deroga a limiti e prescrizioni dei PGT e dei regolamenti edilizi ferme restando le norme vigenti in materia di paesaggio e ambiente e purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti. Il rispetto dei parametri di aeroilluminazione può sempre essere assicurato sia con opere edilizie sia mediante installazione di impianti e attrezzature tecnologiche, in particolare relativamente ai requisiti di aereazione e illuminazione. L'altezza interna dei locali destinati alla permanenza di persone non può essere inferiore a metri 2,40.

Il recupero non è qualificato come nuova costruzione e può avvenire con o senza opere edilizie tenendo presente che se sono previste opere è necessario ottenere preventivamente il titolo abilitativo edilizio imposto dalla legge, in caso contrario il recupero è soggetto a preventiva comunicazione al comune.

Pertanto il campo applicativo della legge riguarda i vani e locali seminterrati a carattere accessorio (quali garage, taverne, cantine, ecc.) che in virtù della propria altezza inferiore a metri 2.70 non sono stati utilizzati, specie a scopo abitativo, a causa delle limitazioni imposte dal Regolamento Locale di Igiene. Infatti il Rli al punto 3.6.2 recita espressamente che: "Sia i locali seminterrati che sotterranei non possono essere destinati ad abitazione."

La disciplina edilizia degli interventi è contenuta all'art. 2 della legge, sia per quanto riguarda i titoli edilizi per realizzarli, i profili contributivi, il reperimento di servizi, l'aspetto esteriore dei luoghi,

L'art. 3 della legge tratta la disciplina delle deroghe, ammettendo il recupero in deroga ai limiti del PGT, dei regolamenti edilizi, mentre si devono applicare le normative in tema di contenimento dei consumi energetici.

Qualora il recupero dei locali seminterrati comporti la creazione di autonoma unità ad uso abitativo, i comuni devono trasmettere comunicazione dell'avvenuto rilascio del certificato di abitabilità alle Agenzie di tutela della salute (ATS) che predispongono obbligatoriamente controlli inerenti l'idoneità igienico-sanitaria dei locali, anche relativamente ai valori del gas radon, giusto le linee guida di cui al decreto del Direttore generale alla sanità 21 dicembre 2011, n. 12678 (Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor) almeno due volte nel triennio successivo al rilascio del titolo abitativo

### ***Ambiti di esclusione***

Ai sensi dell'art. 4 della legge, entro il termine perentorio di 120 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, motivata in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, di difesa del suolo e di rischio idrogeologico in particolare derivanti dalle classificazioni P2 e P3 del Piano di Gestione del Rischio alluvioni del bacino del fiume Po (PGRA), possono disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione della legge.

Sulla base di quanto definito dalla componente geologica del PGT individuano specifici ambiti di esclusione in presenza di fenomeni di risalita della falda che possono determinare situazioni di rischio nell'utilizzo di spazi seminterrati.

L'applicazione è comunque esclusa dalla legge per le parti di territorio per le quali sussistono limitazioni derivanti da situazioni di contaminazione ovvero da operazioni di bonifiche in corso o già effettuate. I comuni, anche successivamente, aggiornano gli ambiti di esclusione a seguito di nuovi eventi alluvionali, nonché a seguito di specifiche analisi di rischio geologico e idrogeologico locale.

### ***Ambiti esclusi per aspetti di carattere ambientale***

La principale fonte inibizione per l'applicazione delle deroghe concesse dalla legge regionale riguarda senza dubbio le condizioni di rischio idrogeologico dovute ai possibili fenomeni esondativi dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale e secondario. In questi casi al rischio per la conservazione e salubrità dei beni immobili si aggiunge quello per la sicurezza delle persone che li frequentano o vi risiedono stabilmente.

L'analisi delle condizioni di esclusione ha riguardato pertanto alcune categorie della componente geologica del PGT e dello Studio sul reticolo idrico minore (RIM) quali le aree a bassa soggiacenza della falda e fasce di rispetto fluviali.

Per quanto riguarda le aree esondabili individuate dal PGRA si rimanda ad un necessario approfondimento alla scala locale.

Il PGRA approvato con DPCM 27 ottobre 2016 individua, all'interno del Bacino del fiume Po, aree con diverso grado di pericolosità in ragione dei fenomeni alluvionali riscontrabili con diversi tempi di ritorno. Le aree a pericolosità maggiore:

P3 – elevata ( gli eventi frequenti H, con tempi di ritorno TR tra 10 e 50 anni)

P2 – media ( gli eventi poco frequenti M, con tempi di ritorno fra 50 e 200 anni).

Regione Lombardia, con DGR 9/6738 del 19.06.2017, ha emanato le disposizioni per l'attuazione del PGRA in campo urbanistico che impongono da subito forti limitazioni alle trasformazioni edilizie nelle aree P2 e P3, in attesa che i comuni, entro i termini fissati per l'adeguamento dei PGT alla l.r. 31/2014 sul consumo di suolo, compiano valutazioni di dettaglio delle condizioni di pericolosità e rischio locali. (BURL S.O. n. 25 del 21/06/2017 la D.g.r. 19 giugno 2017 n. X/6738 "Disposizioni regionali concernenti l'attuazione del piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 58 delle norme di attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po così come integrate dalla variante adottata in data 7 dicembre 2016 con deliberazione n. 5 dal comitato istituzionale dell'autorità di bacino del Fiume Po ")

Valutato l'elevato livello di rischio rappresentato dal recupero dei seminterrati che comportano la permanenza di persone sia a scopi abitativi che terziario-commerciali, sono da considerare escludenti rispetto all'applicazione della l.r. 7/2017 le aree a pericolosità P2 e P3 del PRGA .

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. 7/2017 tali limitazioni potranno comunque essere aggiornate in seguito alle analisi di rischio da condurre nell'ambito della variante di adeguamento al PRGA sopraccitata.

A seguito di un confronto tecnico con l'attuale Consorzio di Bonifica CHIESE si ritiene che le difformità tra le aree individuate dalla Studio geologico comunale e le aree individuate nella cartografia liberamente consultabile del PRGA siano riconducibili a dati di un documento pianificatorio precedente al PGT vigente, ovvero al "Programma Provvisorio Di Bonifica (l.r. 5/1995) approvato dal Consorzio di Bonifica Medio Chiese Comprensorio n. 13" nel 1998 e che vedrà la revisione generale entro il 2018.

Negli ultimi vent'anni il Consorzio ha eseguito interventi di risoluzione di alcune criticità idrauliche che nei documenti più recenti non sono più riportate.

Pertanto in questa sede, sulla base di una prima valutazione svolta in termini cautelativi, si ritiene che siano da escludere alcune zone individuate con precisione alla scala di dettaglio dallo Studio della Componente Geologica, Idrogeologica, e Sismica del Territorio Comunale allegato al Documento di Piano del PGT.

Per l'individuazione planimetrica delle zone da escludere si ritiene esaustivo rimandare alla "*Carta della Fattibilità per le azioni di piano sull'intero territorio comunale*" in scala 1:5.000, approvata da questo Ente con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28 giugno 2013, liberamente consultabile sul portale regionale PGTWEB (<https://www.multiplan.servizirl.it/pgtweb>), nella sezione Documenti nel fascicolo "Componente Geologica".

Le zone da escludere, dove non sono ammessi piani interrati o seminterrati, nell'applicazione della l.r. 7/2017 sono qui di seguito elencate:

Sottoclasse 4 C Fascia A del PAI

Sottoclasse 4 D Fascia di rispetto ad alto grado di tutela del reticolo idrografico principale di competenza Regionale

Sottoclasse 3 B Areali prossimi all'asta fluviale

Sottoclasse 3C Fascia C del PAI

Sottoclasse 3 D Fascia B del PAI

Sottoclasse 3 G "Lame dei Novagli", Areale soggetto a notevole escursione verticale della falda freatica

Sottoclasse 3 H Fascia di rispetto ad alto grado di tutela del reticolo idrografico minore di competenza del Consorzio Chiese

Sottoclasse 3 I Fascia di rispetto ad alto grado di tutela del reticolo idrografico minore di competenza Comunale;

Si valuterà l'eventuale aggiornamento a questa prima esclusione solo dopo la verifica puntuale alla scala di dettaglio locale le nuove aree individuate dal PRGA a cura del geologo già incaricato per l'aggiornamento della componente idrogeologica per la revisione generale del PGT .

In forza del regolamento di polizia idraulica sono da considerarsi escludenti anche le fasce di rispetto del reticolo idrico minore. In questo caso la limitazione riguarda eventuali fabbricati esistenti, per lo più di origine storica e loro pertinenze, parzialmente inclusi nelle fasce di rispetto di dimensione variabile fra 1 e 10 metri.

Sono comunque fatti salvi gli approfondimenti idrogeologici richiesti dalla Normativa geologica del PGT per la classe di fattibilità 2C.

***Aspetti di carattere paesaggistico-urbanistico***

Ai sensi dell'art. 2, comma 6, i progetti di recupero dei vani e locali seminterrati, che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici non sottoposti a vincolo paesaggistico, sono sottoposti a procedura di esame di impatto paesaggistico da parte della commissione per il paesaggio di cui all'art. 81 della l.r. 12/2005. Restano ferme le altre prescrizioni in materia imposte da norme ambientali o paesaggistiche nazionali e regionali.

Arch. Eva Semenzato

Arch. Alessandro Abeni

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio  
Avv. Pieranna Civera



Il Vice Segretario Comunale  
Dott. Giovanni Massimo Chiari



---

### ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio telematico del Comune

il 28 LUG, 2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Montichiari, li

28 LUG, 2017



Il Vice Segretario Comunale  
Dott. Giovanni Massimo Chiari



---

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  
comma 3°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

, ai sensi dell'art. 134,

Montichiari, li



Il Vice Segretario Comunale  
Dott. Giovanni Massimo Chiari



